



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 310/2024

del 6 dicembre 2024

che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo sullo Spazio economico europeo [2025/574]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") rimanda al protocollo 4 dell'accordo SEE, in cui sono stabilite le norme di origine.
- (2) La pandemia di COVID-19 ha accresciuto l'urgenza di un ambiente doganale privo di supporti cartacei nel settore delle norme di origine e la vasta maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ (rispettivamente "parti contraenti" e "convenzione") ha deciso di accettare copie elettroniche dei certificati di circolazione.
- (3) In attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione che prevede una serie nuova di norme di origine moderne e più flessibili ("modifica della convenzione"), adottata con decisione n. 1/2023 ⁽³⁾ dal comitato misto istituito dalla convenzione, alcune parti contraenti hanno convenuto di attuare una serie alternativa di norme di origine basate sulla modifica della convenzione ("parti contraenti applicatrici") in via transitoria e sul piano bilaterale ("norme transitorie"). Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti applicatrici è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie. Per quanto riguarda lo Spazio economico europeo ("SEE") il protocollo 4 dell'accordo SEE è stato sostituito da un protocollo 4 nuovo con decisione del comitato misto SEE n. 163/2022 ⁽⁴⁾. Le norme transitorie sono stabilite nell'appendice A del nuovo protocollo 4.
- (4) Le parti contraenti applicatrici hanno elaborato sistemi elettronici o hanno adattato i sistemi esistenti per trovare un equilibrio fra la necessità di digitalizzazione e i requisiti del modulo del certificato di circolazione di cui alle norme transitorie.
- (5) Considerando lo sviluppo dei sistemi elettronici doganali, le parti contraenti dell'accordo SEE riconoscono che il rilascio, la presentazione e la verifica delle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione dovrebbero essere modernizzati.
- (6) Le parti contraenti dell'accordo SEE dichiarano l'impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali adottate durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi di strumenti elettronici e affermano l'impegno a continuare a collaborare per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e su una cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea ("zona PEM") ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2022, del 29 aprile 2022, che modifica il protocollo 4, relativo alle norme di origine, dell'accordo SEE (GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133).

⁽⁵⁾ Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato d'Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica d'Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

- (7) Le parti contraenti dell'accordo SEE ritengono che il passaggio alle prove di origine elettroniche e alla cooperazione amministrativa digitalizzata nel quadro delle norme transitorie costituisca il primo passo verso una digitalizzazione completa delle prove dell'origine a livello della zona PEM, in particolare in vista della prossima entrata in vigore della modifica della convenzione.
- (8) La decisione del Consiglio SEE n. 1/95 ⁽⁶⁾ stabilisce le modalità di applicazione del protocollo 4 dell'accordo SEE al Principato del Liechtenstein.
- (9) Le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di attuare il protocollo 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo SEE per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente affinché i prodotti originari beneficino di tali disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente al protocollo 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che le prove dell'origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera (a), di tale appendice possono essere rilasciate elettronicamente.

Articolo 2

1. La data a partire dalla quale una parte contraente dell'accordo SEE inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici è specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) in conformità delle procedure di tale parte.
2. A partire dalla data specificata negli avvisi di cui al paragrafo 1, le parti contraenti dell'accordo SEE accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente abbiano un formato simile a quello del modello di cui al protocollo 4, appendice A, allegato IV, dell'accordo SEE;
 - b) le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice predispongano un sistema online sicuro basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente; e
 - c) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione.

Articolo 3

Una parte contraente dell'accordo SEE può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente qualora non sia soddisfatta una o più delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e ne informa anticipatamente le altre parti contraenti dell'accordo SEE. La data di inizio della sospensione è specificata in un avviso pubblicato in conformità delle procedure di tale parte.

Articolo 4

Ai fini della cooperazione amministrativa a norma del protocollo 4, appendice A, articoli 34 e 35, dell'accordo SEE, le parti contraenti dell'accordo SEE possono decidere di prestarsi assistenza reciproca per via elettronica.

⁽⁶⁾ Decisione del Consiglio SEE n. 1/95, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein (GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58).

Articolo 5

La data a partire dalla quale una parte contraente dell'accordo SEE applica la presente decisione è pubblicata in un avviso in conformità delle procedure di tale parte.

Articolo 6

Gli articoli da 1 a 5 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo tra le parti contraenti dell'accordo SEE sull'uso di un ambiente digitale paneuromediterraneo per le prove dell'origine elaborato con le altre parti contraenti applicatrici della convenzione che consenta il rilascio e/o la presentazione per via elettronica delle prove dell'origine.

Articolo 7

Poiché le norme di origine transitorie cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della modifica della convenzione, gli articoli da 1 a 6 della presente decisione continuano ad applicarsi tra le parti contraenti dell'accordo SEE nel quadro della convenzione fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto istituito dalla convenzione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore una volta che sono state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Anders H. EIDE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.